



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 01/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3039

Definizione dei contenziosi fra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese Spa relativi al “Progetto integrato per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia”. Atti di transazione relativi alla realizzazione di tre impianti di depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio degli abitati di Lucera, Ortona e Stornarella. Cont. 1480/08/SH - Approvazione schema atto di transazione.

L'Assessore alle OO.PP., sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione OO.PP., confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., nonché dall'Avvocato responsabile della A.P. e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

Nell'ambito dei rapporti instauratisi tra la Regione Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. per la costruzione e gestione di alcuni impianti di depurazione al servizio degli abitati di Lucera, Ortona e Stornarella, eseguiti nell'ambito del progetto integrato per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, nonché di ulteriori impianti di depurazione collettivi a servizio degli abitati di Torre S. Susanna ed Erchie e degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, si è avuto modo di accertare la sussistenza, da parte della Regione Puglia, di ragioni di credito nei confronti della predetta Società, come di seguito specificato.

A) Uno dei rapporti instaurato dalla Regione con la Società AQP S.p.A., concerne l'attuazione del progetto integrato per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, di cui alla L. R. n. 24/83, con la realizzazione, fra gli altri, di tre impianti di depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio degli abitati di Lucera, Ortona e Stornarella, trasferiti poi al patrimonio indisponibile di detti Comuni.

La stessa Regione, avvalendosi delle procedure previste dall'art. 12 della L. R. n. 24/83 affidò in concessione all'A.T.I. con capogruppo l'Impresa “S. Matarrese s.p.a.” la realizzazione dell'intero intervento, ivi compresa la costruzione di detti impianti e la gestione provvisoria degli stessi per il servizio di depurazione, per la durata di un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Alla scadenza del suddetto anno di gestione provvisoria, con spese a carico della Regione Puglia, l'AQP S.p.A. (all'epoca EAAP) non prese in consegna alcuno dei tre impianti, né iniziò a gestire in via ordinaria il servizio di depurazione, cui era obbligata.

La Regione, al fine di evitare i gravi danni che sarebbero derivati dall'interruzione del servizio in ciascuno di detti Comuni, dopo aver invano sollecitato, anche in via formale, l'allora EAAP a prendere in carico ed a gestire i predetti impianti, si vide costretta a proseguire nel servizio, oltre la durata contrattuale, tramite l'Impresa concessionaria sopracitata alla quale, con più provvedimenti, corrispose, per il periodo aggiuntivo a quello della Convenzione di concessione, la complessiva somma di euro 1.502.451,36, comprensiva di IVA.-

A fronte del mancato rimborso dei canoni di depurazione nel frattempo indebitamente introitati

dall'EAAP, la Giunta Regionale con deliberazioni nn. 251, 265 e 269, tutte in data 21.03.2000, autorizzò di proporre azione legale (con riferimento al servizio di depurazione prestato in ciascun dei predetti tre Comuni) dinanzi al Tribunale Civile di Bari.

I prevedibili tempi lunghi per la definizione giudiziale delle controversie, suggerirono alle parti (Regione e AQP S.p.A.) di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo definitivo, per risolvere in via conciliativa le liti sopra descritte.

Tale accordo venne perfezionato con tre distinti atti di transazione i cui schemi risultarono regolarmente approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1025 in data 21.07.2005.

Con tali atti sottoscritti dalle parti in data 02.11.2006, l'allora EAAP riconobbe a favore della Regione Puglia il credito complessivo di euro 961.664,76, ridotto poi a euro 887.234,86, (avendo, nel frattempo il Comune di Stornarella versato nelle casse regionali la somma di euro 74.429,97 relativa a canoni di depurazione introitati dal medesimo EAAP e da questo indebitamente versati nelle casse comunali).

Con i medesimi atti venne concordato che detta complessiva somma doveva essere versata nelle casse regionali entro 90 giorni dalla sottoscrizione delle relative transazioni, oltre agli interessi maturati in favore della Regione Puglia dalla data della domanda (02.10.1996) fino alla effettiva data del soddisfo.

A tutt'oggi, il credito vantato dalla Regione Puglia inerente i suindicati impianti di Lucera, Ortona e Stornarella non risulta ancora soddisfatto da parte della Società AQP S.p.A. in quanto, in sede di sottoscrizione degli atti transattivi, venne informalmente concordato che il credito regionale sarebbe stato versato successivamente al riconoscimento (da parte della Regione, e su formale iniziativa tempestivamente da assumersi da parte dell'AQP) di debiti regionali nei confronti della stessa società per la prestazione di servizi tecnici svolti dalla medesima nell'ambito dell'intervento di che trattasi, compensando quindi le contrapposte partite creditorie/debitorie.

Peraltro l'AQP S.p.A., in sostituzione della concordata tempestiva azione amministrativa (mai portata a conoscenza del Servizio LL. PP., ove pur intrapresa), ha successivamente inteso proporre azione legale per il riconoscimento dei propri crediti, di cui si dirà appresso.

B) Altra ragione di credito vantata dalla Regione Puglia nei confronti della società AQP S.p.A., per una analoga situazione a quella sinora trattata, sorge a seguito di quanto disposto con deliberazione n. 3975 in data 09.06.1986 con la quale la Giunta Regionale affidò, tra l'altro, alla Impresa Giovanni Putignano e Figli s.p.a. la concessione per la progettazione esecutiva, direzione lavori, costruzione e gestione temporanea, per due anni, di due impianti di depurazione collettivi intercomunali, da realizzarsi rispettivamente a servizio degli abitati di Torre S. Susanna ed Erchie e degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, giusta apposita convenzione stipulata tra le parti n. 2471 di rep. registrata a Bari il 02.02.1986 al n. 2297.

I relativi lavori sono stati ultimati rispettivamente in data 30.01.1992 per l'impianto a servizio degli abitati di "Salice Salentino - Campi Salentina - Guagnano, ed in data 16.05.1992 per l'impianto a servizio degli abitati di "Torre S. Susanna - Erchie.

I suddetti impianti, seppur completati in tempo utile furono avviati all'esercizio finalizzato alla gestione temporanea contrattuale solo a far data dall'11.11.1995 per gli abitati di "Salice Salentino - Campi Salentina - Guagnano e a far data dal 18.01.1999 per gli abitati di "Torre S. Susanna - Erchie" in quanto, gli stessi, per motivi non imputabili alla Impresa Concessionaria, risultarono fino a tali date non funzionali a causa del mancato afflusso di liquami.

Ultimata la gestione temporanea di detti impianti la Regione, al fine di evitare i gravi danni che sarebbero derivati dall'interruzione del servizio, proseguì in via straordinaria nella gestione degli stessi in sostituzione dell'AQP S.p.A. e per il tramite dell'impresa concessionaria, liquidandone apposito corrispettivo.

Nel frattempo l'AQP S.p.A. riscosse indebitamente i canoni di depurazione di tali impianti, senza rimborsarli alla Regione; sicché con nota prot. n. 11 in data 09.01.2007 il Settore regionale ai LL. PP.

chiese all'AQP S.p.A. di far conoscere gli importi totali dei canoni di depurazione percepiti dagli utenti dei comuni interessati, distinti anno per anno.

Tale richiesta avanzata in data 09.01.2007 venne, in seguito, più volte sollecitata dal Servizio regionale ai LL. PP. sia formalmente a mezzo di apposite note, sia nei vari incontri tenutisi presso lo stesso Servizio e presso l'Avvocatura regionale, alla presenza di funzionari delle due parti, nell'intendimento di definire bonariamente con la medesima Società le reciproche partite di dare e avere.

Non avendo ottenuto alcun riscontro sull'effettivo importo dei canoni di depurazione percepiti dall'AQP s.p.a. e al fine di dare concreta definizione a quanto esposto nelle varie riunioni, il Servizio regionale ai LL. PP. con nota n. 57070 in data 02.11.2009 reinvitò formalmente la citata Società a far conoscere (entro la data del 10.11.2009, fissata per l'ennesimo incontro) l'importo complessivo dei canoni di depurazione versati dagli utenti dei comuni interessati i cui impianti, nel frattempo presi in consegna dalla stessa società, per la relativa gestione ordinaria, erano stati avviati all'esercizio provvisorio rispettivamente in data 11.11.1995 e 18.01.1999.

In riscontro a tale richiesta la AQP s.p.a, con nota prot. 158062 in data 11.12.2009, comunicò alcune delle somme riscosse per la depurazione di cui ai due impianti, per un complessivo importo di euro 1.629.739,19 IVA compresa, che di seguito si riporta suddiviso per singolo Comune e per distinti importi:

Comune di Guagnano: euro 290.752,64

Comune di Salice Salentino: euro 61.207,09

Comune di Campi Salentina: euro 803.653,57

Comune di Erchie: euro 99.771,29

Comune di Torre S. Susanna: euro 374.354,60

La stessa Società precisò, infatti, che:

“Per quanto concerne i comuni di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina, gli importi evidenziati sono riferiti alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture emesse a tutto il 31.12.2007; per quanto riguarda invece le fatture emesse nel 2008, con competenza fino alla presa in consegna degli impianti, è in corso la ricostruzione del dato riferito all'incassato che vi sarà comunicata prima possibile.

Per il Comune di Erchie e Torre S. Susanna gli importi evidenziati sono riferiti alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture emesse a tutto il 2008, con competenza fino alla presa in consegna degli impianti.”

Tanto si rappresenta, fermo restando ogni valutazione di merito e giuridica concernente la Vs. richiesta”.

Con nota n. 69895 in data 15/12/2009, quindi, il Servizio regionale ai LL. PP. nel riscontrare la predetta nota n. 158062/2009, rilevò l'approssimazione dei dati nella stessa inseriti e il conseguente importo parziale comunicato.

Con la stessa nota il Servizio regionale ai LL. PP. ribadì, pertanto, che: “i canoni indebitamente percepiti per le innanzi dette depurazioni fossero analiticamente elencati in apposito elaborato ed annualmente distinti per ciascun comune, dalla data di inizio di percezione degli stessi, corrispondente al momento in cui la depurazione è stata effettuata dalla Regione Puglia (rispettivamente dall'11.11.1995 per i Comune di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano e dalla data del 18.01.1999 per gli impianti dei Comuni di Torre Santa Susanna ed Erchie) fino alla data di presa in carico della gestione dei predetti impianti da parte di codesta Società, rispettivamente in data 04.04.2008 e in data 23.04.2008” e rivolse l'ennesimo formale invito a far conoscere con puntualità tali dati, al fine di consentire allo stesso Servizio la necessaria valutazione per una eventuale composizione transattiva.

A tale proposito, la stessa Avvocatura regionale con nota n. 11/L/1465 in data 25/01/2010, diretta all'Assessore alle OO. PP., nel riferire in ordine alle riunioni tecniche finalizzate a verificare la possibilità di definire bonariamente le reciproche partite di debito/credito fra Regione Puglia e AQP s.p.a., non solo

per il contenzioso in oggetto, ma anche per contenziosi relativi ad altri settori di intervento facenti capo al medesimo Assessorato, evidenziò l'inadempienza della società AQP S.p.A. in merito alla mancata quantificazione di tutti i canoni impropriamente percepiti dalla predetta società per la gestione degli impianti dei predetti Comuni di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano e per i Comuni di Torre S. Susanna ed Erchie.

Conseguentemente il Servizio LL. PP., atteso il persistente mancato riscontro a quanto richiesto e non potendo oltremodo procrastinare la possibilità di definire con la società AQP s.p.a., anche in via bonaria, le reciproche partite di dare e avere, con nota raccomandata A.R. n. 13229 datata 12.02.2010, costituì formalmente in mora la predetta Società per l'importo parziale euro 1.629.739,19, IVA compresa, come evidenziato e riportato nella stessa nota dell'AQP S.p.A. n. 158062/2009, oltre interessi legali e fatta salva ogni eventuale successiva azione sia per il riconoscimento della effettiva somma dovuta alla Regione sia a titolo di qualsiasi altro credito vantato dalla Regione Puglia.

Con nota prot. n. 0141434 del 14/12/2011, l'AQP Spa si è formalmente impegnata a completare l'istruttoria entro il 30.01.2012 in ordine al quantum complessivo dovuto alla Regione Puglia.

C) Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, ritualmente notificato, l'AQP s.p.a. instaurava il giudizio nei confronti della Regione Puglia, (Cont. 1480/08/SH), tutt'ora pendente, per il riconoscimento di crediti vantati dall'Acquedotto, connessi con alcuni Servizi tecnici dalla stessa forniti nell'ambito dell'ampio intervento per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia.

A seguito di tanto, oltre il mancato adempimento da parte della Società AQP S.p.A. nel soddisfare il credito regionale, già acclarato con i tre atti di transazione, nonché la persistente inerzia nel riscontrare le note dello stesso Servizio regionale ai LL.PP. (ivi compresa la nota di messa in mora) tese al recupero dei canoni indebitamente riscossi, - a cui è conseguentemente seguita la sospensione delle trattative per la definizione bonaria delle reciproche partite di debito/credito - non potevano che interpretarsi nel senso della indisponibilità della Società a rimborsare tutti i crediti regionali.

Con successive note in data 19/04/2010 n.35224, in data 13.07.2010 n. 65860 e in data 8.6.2011 n.35530, il Servizio regionale ai LL.PP. rappresentava all'Avvocatura regionale (ma anche al Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, legale officiato nel contenzioso in itinere), l'esigenza di verificare l'opportunità di proporre azione legale nei confronti della Società AQP S.p.A., finalizzata al recupero del significativo importo dei crediti vantati rispetto alle partite debitorie regionali e che in mancanza del relativo parere sarebbe stata predisposta apposita proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale finalizzata ad attivare azione legale.

In data 18/10/2011 si è tenuto un ulteriore incontro tra i rappresentanti delle parti al fine di verificare l'opportunità di addivenire ad una qualche composizione bonaria delle reciproche partite di dare/avere.

L'esito di tale riunione ha consentito di pervenire ad una intesa complessiva, che prevede la stipula fra la Regione Puglia e l'AQP Spa di due distinti accordi transattivi:

- il primo, da concludere subito al fine di definire nell'immediato il contenzioso giudiziario ed evitare ulteriore aggravio di spese, inerente la realizzazione del progetto integrato per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia (concretizzatosi nei sottoscritti atti di transazione di cui alla lettera A) e nel contenzioso n. 1480/08/SH di cui alla lettera C) da perfezionarsi a mezzo di atto transattivo, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il relativo schema;
- il secondo, da definirsi dopo che l'AQP avrà comunicato le effettive somme a credito della Regione, finalizzato alla chiusura del contenzioso di cui alla lettera B), e sarà perfezionato anch'esso a mezzo di atto transattivo, il cui schema sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale;

In merito al primo accordo, considerarti i conteggi delle partite creditorie e debitorie eseguiti con riferimento sia ai tre atti di transazione stipulati in data 26.10.2006, di cui alla lettera A), sia in base al contenzioso fra Acquedotto Pugliese S.p.a. e Regione Puglia (cont.1480/08/SH - Tribunale di Bari), di cui alla lettera C), si è stabilito che:

- l'A.Q.P. S.p.A. conferma e riconosce integralmente i debiti rivenienti dalle transazioni anzidette per i

depuratori di Ortona - Lucera - Stornarella, per complessivi euro 887.234,86 in sorte capitale oltre IVA al 10% pari ad euro 88.723,48 ed interessi legali decorrenti dal 02.10.1996 sino al 31.01.2012 pari ad euro 404.712,41 e, quindi, per complessive euro 1.380.669,91;

- La Regione Puglia, dal suo canto, conferma e riconosce il credito di AQP S.p.A. per le competenze spettanti per il Golfo di Manfredonia, di complessivi euro 1.819.919,90 in sorte capitale oltre IVA al 20% pari ad euro 363.983,98 ed interessi legali decorrenti dalla data di costituzione in mora del 29.05.2001 sino al 31.01.2012 pari ad euro 486.167,92 e, quindi per complessivi euro 2.670.071,80;

L'efficacia del primo accordo resta subordinata al perfezionamento del secondo accordo, finalizzato alla chiusura del contenzioso di cui alla sopra citata lettera B). Al riguardo, con nota prot. n. 0141434 del 14/12/2011, l'AQP Spa si è formalmente impegnata a completare l'istruttoria entro il 30.01.2012 in ordine al quantum da corrispondere alla Regione Puglia, ribadendo l'impegno di non richiedere il pagamento della differenza a proprio credito di euro 1.292.355,47 fino alla definizione di tutte le partite debitorie e creditorie.

Si rileva, inoltre che a seguito della stipula del secondo accordo la posizione della Regione sarà complessivamente a credito, visto che le somme da incassare sono superiori alle somme da pagare.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto le parti stabiliscono e convengono quanto segue:

- Tutti i pagamenti, relativi sia al primo che al secondo accordo, saranno effettuati contestualmente e comunque solo a seguito della conclusione del secondo accordo;

- Il giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari - R.G. n. 7373/08 - G.I. dott. Lenoci - Ud. del 21.02.2012, sarà abbandonato ai sensi dell'art. 309 C.P.C., con integrale compensazione delle spese e ripartizione al 50% di eventuali competenze spettanti al C.T.U. dott.ssa Arboritanzà;

In merito alla copertura finanziaria della somma di euro 2.670.071,80, la Giunta si impegna a far stanziare tali risorse finanziarie nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 di prossima adozione, anche in considerazione della circostanza che le somme a credito della Regione, pari a oltre 3 milioni di Euro, sono superiori alle somme a debito.

Tanto premesso, visti i pareri dell'avvocato difensore dell'Amministrazione, Prof. Avv. Giuseppe Patroni Griffi e del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, si ritiene accoglibile la proposta ex adverso formulata.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE EX LR 18/06 - art. 4 comma 3° - lett. c)

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dal Servizio Lavori Pubblici e dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Prof. Avv. Giuseppe Patroni Griffi, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della legge Regionale 26/06/2006 n.18.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di autorizzare la sottoscrizione della transazione ai patti e condizioni concordati con controparte e formalizzati nello schema di atto transattivo, allegato alla presente per farne parte integrante, di cui si propone l'approvazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/2001 e s. m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Opere Pubbliche relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, dal Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti, la qualità urbana, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare lo schema di atto transattivo finalizzato alla definizione bonaria del contenzioso in oggetto indicato, allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare la sottoscrizione dell'atto transattivo con la Società AQP S.p.A. ai patti e condizioni di cui allo schema dell'atto di transazione approvato con la presente deliberazione;
- di incaricare il Prof. avv. Giuseppe Patroni Griffi, legale officiato dalla Regione Puglia alla sottoscrizione dell'atto di transazione, ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale di cui all'art.68 del R.D. 27 novembre 1933 n.1578;
- la validità del primo accordo resta subordinata alla condizione che si addivenga tra la Regione Puglia e la Società AQP S.p.A. al perfezionamento, nell'anno 2012, anche del secondo accordo finalizzato alla chiusura del contenzioso di cui alla sopra citata lettera B);
- di rinviare all'Esercizio Finanziario 2012, in occasione dell'autorizzazione alla stipula del secondo accordo transattivo, la copertura finanziaria di entrambi gli accordi in considerazione della circostanza che le somme a credito della Regione, pari a oltre 3 milioni di Euro, sono superiori alle somme complessivamente a debito;
- di incaricare il Servizio LL.PP. di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola